



Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze)

Settore n. 2
Servizi alla persona-Sviluppo della Collettività

REGOLAMENTO DEGLI ORTI SOCIALI

Art. 1 – Istituzione e definizioni.

1. Il presente Regolamento degli orti sociali istituisce e disciplina gli "orti sociali.
2. Il presente regolamento, stante le peculiari finalità di cui al successivo art. 2, costituisce disciplina speciale ed autosufficiente rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione in uso di beni immobili comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 199 del 27/7/1988 e s.m.i.
3. Gli "orti sociali" sono specifiche aree pubbliche di proprietà comunali adibiti per gli usi di cui al presente Regolamento. Possono essere adibiti ad "orti sociali" anche aree di cui l'Amministrazione, pur non essendo proprietaria, abbia la disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico che consenta la concessione o l'utilizzo di terzi.
4. In sede di prima applicazione le aree da adibire ad "orti sociali" sono individuate nell'allegato A) al presente Regolamento. Il suddetto elenco può essere successivamente variato o integrato con apposita deliberazione consiliare di natura non regolamentare. Per ciascuna area è indicata l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la dimensione dei lotti, il titolo giuridico della disponibilità e se sia allo stato occupato o meno.
5. Le aree come sopra individuate sono suddivise da competenti uffici tecnici comunali in lotti di terreno. Ciascuno di questi lotti costituisce il singolo "orto sociale" da affidare a cittadini residenti nel Comune."

Art. 2 – Finalità

1. L'assegnazione ai cittadini, in concessione in uso gratuito, di appezzamenti di terreno da adibire a uso ortivo, trova fondamento nella volontà dell'Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero dei cittadini residenti nel Comune in attività formative, educative e ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale.
2. Dette coltivazioni ortive, che non hanno né devono avere scopo di lucro, rappresentano una vera e propria opportunità sociale per i cittadini residenti; tali attività forniscono esclusivamente prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze tecniche naturali di coltivazione.

Art. 3 – Requisiti soggettivi per la concessione

1. I requisiti soggettivi di concessione sono :
 - a) Essere residenti nel Comune di Lastra a Signa;
 - b) Avere un reddito ISEE non superiore a euro 30.000,00;
 - c) Essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e non avere altri appezzamenti di terreno ad uso agricolo in proprietà o altro titolo.

Art. 4 - Modalità e durata concessione

1. Ogni tre anni l'Amministrazione Comunale approva un bando pubblico per l'assegnazione in concessione degli orti sociali.
2. La concessione degli orti ha durata triennale con decorrenza dal 1° mese successivo a quello di assegnazione dell'orto.

Art. 5- Concessione: criteri e limiti.

1. La formulazione della graduatoria è data dalla sommatoria dei punteggi riconosciuti in considerazione in considerazione i seguenti criteri:

a) Valore ISEE:

- Valore ISEE in corso di validità fino a € 5.000 = 12 punti
- Valore ISEE in corso di validità da € 5.001 a 10.000 = 10 punti
- Valore ISEE in corso di validità da € 10.001 a € 15.000 = 8 punti
- Valore ISEE in corso di validità da € 15.001 a € 20.000 = 6 punti
- Valore ISEE in corso di validità da € 20.001 a € 25.000 = 4 punti
- Valore ISEE in corso di validità da € 25.001 a € 30.000 = 2 punti
- Valore ISEE in corso di validità oltre € 30.000 = nessun punteggio

b) Status di pensionato a qualunque titolo: 15 punti

c) cittadini in età compresa tra 18 - 32 anni in attesa di occupazione (20 punti)

d) cittadini in stato di disoccupazione (15 punti), mobilità o cassa integrazione (15 punti)

e) Soggetti segnalati dai servizi sociali per problematiche di tipo sociale ed economico = 5 punti.

f) Studenti in discipline agrarie (istituto superiore o università) = 10 punti

g) Aver condotto, con esito positivo, gli orti sociali comunali negli anni precedenti: 2 punti per anno

2. In caso di parità di punteggio l'assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio.

3. Ogni nucleo familiare avrà in gestione una sola area ortiva, anche se composto da più soggetti.

Art. 6 Modalità di attestazione dei requisiti.

1. Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e ove ne ricorrano i presupposti, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà dei requisiti richiesti all'art. 3 e dall'art. 5.

2. Il Comune nel predisporre la modulistica per le domande di partecipazione al bando pubblico prevederà espressamente i casi in cui è possibile far ricorso alle dichiarazioni ex DPR 445/2000.

3. E' fatto salvo il potere-dovere di verifica da parte degli Uffici comunali competenti.

Art. 7 – Graduatoria: approvazione, pubblicazione e validità

La graduatoria di assegnazione degli orti, dopo l'approvazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune ed ha una validità quadriennale decorrenti dall'approvazione, salvo diversa disposizione dell'amministrazione comunale.

Art. 8 – Concessione: regolazione

1. La regolazione della concessione potrà essere contenuta sia nel provvedimento amministrativo che la dispone, sia in atto convenzionale di natura accessiva.

2. In ogni caso, il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla formale concessione.

Art. 9 - Disdetta e rinuncia

Eventuali rinunce o disdette dovranno essere presentate tempestivamente e per iscritto, entro tre mesi dal rilascio, in modo da consentire all'Amministrazione Comunale di disporre degli orti resisi così disponibili per le nuove assegnazioni.

Art. 10 - Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro

1. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge, al convivente more uxorio risultante dal registro delle unioni Civili del Comune o ai parenti di 1° grado, che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, in caso contrario verrà riassegnato sulla base della graduatoria.
2. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 11 – Revoca e decadenza

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni in qualsiasi momento, qualora ciò risulti necessario al pubblico interesse. In tal caso verrà dato ai concessionari un congruo preavviso senza indennizzo dei frutti eventualmente prodotti.
2. In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento o in caso che l'assegnatario lasci incolto il terreno concesso in uso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare al concessionario l'assegnazione dell'orto sociale.
3. La concessione si risolve di diritto qualora l'assegnatario trasferisca la propria residenza in altro Comune.

Art. 12 - Compiti del Comune

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire ai concessionari:
 - a) i contenitori per la raccolta dei rifiuti – per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia, collocando i composte per l'ottenimento di terriccio dai rifiuti organici all'interno dell'area comune
 - b) l'acqua industriale per l'irrigazione;
 - c) eventuale rimessaggio comune

Art. 13 - Norme per la conduzione degli orti e obblighi del concessionario

1. Il concessionario per la conduzione degli orti dovrà rispettare le norme seguenti:
 1. L'orto non è cedibile e né trasmissibile ad altri sotto nessuna forma.
 2. L'orto verrà coltivato personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare e l'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita.
 3. Non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola e non potrà essere effettuata la vendita dei prodotti della coltivazione.
 4. L'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso.
 5. E' vietato l'uso di contenitori per la raccolta delle acque. E' altresì vietata la realizzazione di cisterne interrato.
 6. L'assegnatario non potrà installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione - per il solo periodo invernale - di serre, con una altezza dal suolo non superiore a m. 1.

7. L'assegnatario potrà utilizzare solo gli eventuali servizi collettivi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
8. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso dei concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente; l'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.
9. I rifiuti erbacei dovranno essere depositati nello spazio previsto nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica ecc.).
10. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

2. Il concessionario, inoltre, si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- a. Mantenere l'orto e la siepe di pertinenza in stato decoroso;
- b. Non consegnare le eventuali chiavi di accesso all'area o del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune
- c. Usare l'eventuale rimessaggio comune solo per il rimessaggio degli attrezzi
- d. Munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale che potrà essere custodita nell'eventuale rimessaggio;
- e. Tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossetti, ecc.: a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo
- f. Consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi
- g. Non modificare/eliminare le delimitazioni dei lotti
- h. Non danneggiare in alcun modo gli altri orti;
- i. Non danneggiare e fare buon uso dell'impianto di irrigazione, tenendo presente che da aprile ad ottobre, si potrà innaffiare in ottemperanza delle specifiche disposizioni dell'Amministrazione Comunale
- l. L'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate. Episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare la revoca dell'affidamento dell'orto.
- m. Non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro
- n. Non accedere alla zona degli orti con auto o motocicli
- o. Non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari
- p. Nel caso che nell'orto assegnato siano presenti alberi o siepi le operazioni volte a modificare lo stato di fatto sono da concordare con il Comune.
- q. Contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60
- l. Non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie
- m. Non coltivare piante che possano danneggiare o intralciare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, alberi da frutto e piante ad alto fusto, piante infestanti, etc.)
- n. Mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato
- o. Conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata
- p. Non accendere fuochi .

Art . 14 - Responsabilità per danni a persone o cose

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che l'assegnatario possa subire o causare a terzi all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dalla Amministrazione Comunale stessa con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 15 – Competenze e facoltà del Comune

1. La competenza istruttoria relativa all'individuazione delle aree destinate ad orti sociali è attribuita al competente Ufficio Patrimonio, con la collaborazione degli uffici tecnici.
2. Le competenze specifiche relative alle procedure amministrative per l'assegnazione degli orti sociali, alla gestione del rapporto concessorio, ivi compresi i poteri sanzionatori, al coordinamento e alla integrazione delle funzioni sociali del progetto e al buon andamento delle specifiche finalità degli orti è attribuito alla direzione alla struttura gestionale competente in materia sociale.
3. Il controllo e la vigilanza sulla corretta osservanza del presente regolamento è affidato, per quanto di competenza nelle differenti funzioni, alla Polizia Municipale ed agli uffici tecnici dell'Amministrazione comunale.
4. Il Comune si riserva la facoltà di espletare i propri compiti di coordinamento e raccordo anche attraverso affidamento a soggetti esterni in base alle normative pro tempore vigenti
5. Il comune si riserva inoltre la facoltà di prorogare in via transitoria la conduzione degli orti ai soggetti interessati per motivi tecnici e/o di opportunità funzionale in attesa del nuovo bando di assegnazione.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione approvativa.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dai competenti organi comunali nel rispetto delle norme regolamentari e procedurali pro tempore vigenti.

ALLEGATO al Regolamento

L'area cui trattasi è sita nel parco fluviale all'interno del più ampio territorio delimitato catastalmente tra le strade vicinali "dello Stagnolo" e "della Madonna di Stagno" lato nord-est del territorio oggetto del comodato tra Publiacqua e Comune di Lastra a Signa.

La porzione di terreno da destinarsi ad orti sociali insiste sul foglio di mappa n. 8 ed occupa parzialmente le particelle 444 e 94 per una superficie complessiva di mq. 1.410 presenta forma rettangolare con lati di dimensioni mt. 60,00 per mt. 23,50.

Urbanisticamente l'area è definita come zona di pianura a prevalente indirizzo agricolo, con uso vincolante a Parco fluviale e ricadente nel corridoio infrastrutturale Bretella Lastra a Signa – Prato.

I lotti, interni all'area cui trattasi, che si andranno ad individuare e che costituiranno i singoli "orto sociale" avranno una dimensione di mq. 50,00 cadauno.

Il terreno, di proprietà di Publiacqua risulta temporaneamente assegnato al Comune di Lastra a Signa secondo quanto disciplinato da specifico atto di comodato d'uso gratuito sottoscritto tra le parti in data 16 marzo 2011.

Il territorio individuato non risulta al momento occupato da infrastrutture.

Individuazione grafica dell'area (area a bordo rosso, tratteggiata):



Individuazione grafica dell'ubicazione dell'area all'interno del Parco Fluviale:

